

Allegato A alla Del. G.C./C.C. n. 3
del 93310

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Provincia di Brescia

P.zza Martiri della Libertà n.1, 25060 Tavernole sul Mella (BS); Tel. 030/920108 - Fax 030/9220030

REGOLAMENTO
ALPI PASCOLIVE

Art. 1 – CONDIZIONI GENERALI

Il Comune di Tavernole sul Mella affitta le sotto elencate alpi pascolive (*malghe*), di sua proprietà, alle condizioni contemplate nel presente Regolamento

Art. 2 – INDIVIDUAZIONE DELLE MALGHE

Le Alpi Pascolive, ubicate nel territorio del Comune amministrativo di Tavernole sul Mella sono le seguenti: Corti – Pradalunga – Stalletti – Pontogna – Dosso – Bovidori – Mattone – Gale , catastalmente identificate come da prospetto allegato.

Le alpi pascolive si intendono però affittate a corpo e non a misura con tutti i diritti attivi e passivi di transito, accesso e passo, senza che ne derivi incomodo e spese all'ente proprietario.

Di conseguenza il Comune di Tavernole sul mella viene sollevato da ogni responsabilità circa la superficie dell'Alpe, rinunciando gli affittuari ad ogni qualsiasi pretesa nel caso in cui la superficie risultasse inferiore a quella sopraindicata.

Art. 3 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASTA

Chiunque partecipi all'asta dovrà dimostrare ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni:

- 1) di aver preso visione del bando di gara, degli schemi di contratto e capitolato d'affitto delle malghe di accettarli e di attuarli in ogni loro parte, in caso di aggiudicazione della malga;
- 2) di aver preso conoscenza dei luoghi, delle strutture ed infrastrutture della proprietà in affitto, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sul prezzo offerto per l'affitto della malga;
- 3) di essere consapevole che ogni errore e/o mancata od inesatta valutazione di calcolo, in cui possa essere incorso, nelle valutazioni di cui sopra, non lo esimerà dal rispettare gli impegni assunti;
- 4) di essere in possesso di struttura organizzativa adeguata alla buona gestione delle attività oggetto di gara;
- 5) di improntare l'attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza;
- 6) che l'impresa individuale o collettiva, non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato, ed inoltre che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della gara;
- 7) che l'impresa è in regola in materia di imposte, tasse ed i conseguenti adempimenti;
- 8) che l'interessato (sia individualmente che in qualità di legale rappresentante) non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
- 9) che non è mai stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato, per un reato relativo alla condotta professionale dell'interessato, ne a carico del legale rappresentante);
- 10) che non esistono violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art.17 della Legge 19.03.1990 n.55;
- 11) di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea e neppure in forma individuale (qualora abbia partecipato alla gara in associazione);
- 12) che l'impresa è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previste per chi si è reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali e per chi si è reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire informazioni esigibili;
- 13) di rinunciare alla richiesta di rimborso, per l'arredo fisso (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danno di qualsiasi entità ai beni immobili) che dovrà essere



Ar
Il
fin
ba
me
Il
me
Pe
un
me
bo
bo

Art
Pos
che
L'ar
nor
La g
Per
l'att
E' a
Tavi
pres
risul
capo
cont
anni

lasciato in proprietà alla proprietà, e per l'eventuale arredo mobile, attrezzatura e corredo che vorrà lasciare a propria discrezione in proprietà all'Ente, se ritenuta idonea dall'Ente stesso;

- 14) l'assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge 1423/1956 e successive modificazioni ed integrazioni o di una delle cause ostative previste dalla legge 575/1965 e successive integrazioni e modificazioni;

A completamento della domanda di partecipazione andrà allegata, pena esclusione dalla gara:

- per richiedente individuale (imprenditore agricolo o coltivatore diretto) copia della carta d'identità;
- per imprese agricole associate: copia carta d'identità del legale rappresentante, elenco nominativi di ciascun associato, visura camerale o copia dell'atto costitutivo dell'impresa agricola associata o di scrittura privata autenticata;
- per le cooperative agricole: copia carta d'identità del legale rappresentante, atto costitutivo ed elenco soci;
- per associazioni temporanee di scopo: copia carta d'identità del capofila, copia di scrittura privata autenticata;

Art. 4 – AMMISSIONE ALL'ASTA

Il bando di gara dovrà essere pubblicato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente entro la fine del mese di Gennaio, almeno per 5 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale, e l'asta bandita entro la fine di Febbraio, inviando comunicati alle Associazioni di categoria, comunità montane e quotidiani locali.

Il bestiame dei residenti nel comune di Tavernole sul Mella, dovrà essere preferito per la monticazione dell'Alpe, al prezzo che si praticherà annualmente nel Comune stesso.

Per le malghe con il bollino CEE, potranno partecipare all'asta le imprese agricole che possiedono un numero di bovini da latte pari al 40% delle paghe della malga, fatto salvo una tolleranza in meno del 10% e che producano il formaggio in malga. In caso non vi siano imprese agricole con bovini da latte che partecipino all'asta, potranno partecipare anche le imprese con altre specie di bovini dando sempre priorità prima ai residenti.

Art. 5 – ESPERIMENTO D'ASTA

Possono partecipare alla gara, che si terrà con il metodo del pubblico banditore, tutti i concorrenti che avranno i requisiti necessari richiesti per la partecipazione all'asta.

L'amministrazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dall'asta qualsiasi concorrente che non abbia i requisiti necessari richiesti.

La gara riguarderà nel primo esperimento le imprese ubicate nel Comune di Tavernole sul mella.

Per imprese ubicate nel Comune di Tavernole sul mella si intendono quelle residenti che svolgono l'attività nel Comune.

E' ammessa l'associazione tra imprese agricole sia ubicate che non ubicate nel Comune di Tavernole. In caso di associazione temporanea, i soggetti dell'associazione, prima della presentazione dell'offerta devono avere conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza, risultante da scrittura privata autenticata, ad uno di essi residente nel comune qualificato come capofila e coincidente con il soggetto che gestirà la malga, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. La durata dell'associazione di scopo dovrà essere almeno di 6 (sei) anni, ovvero pari al periodo di affitto della malga.

Le imprese agricole già affittuarie di una malga pascoliva del Comune, non hanno diritto partecipare all'asta di una nuova malga pascoliva in prima battuta.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una singola offerta valida.

Il rilancio minimo da effettuare in sede gara sarà di € 20,00.

L'accertamento dei requisiti sopra citati verrà effettuato prima dell'esperimento dell'asta al momento della presentazione delle richieste di partecipazione.

La proprietà si riserva di non accettare concorrenti che in passati contratti, si fossero resi responsabili di gravi inadempienze quali ad esempio: mancato pagamento del canone, gravi carenze nella normale e razionale coltivazione del fondo e delle relative strutture ed attrezzature, instaurazione di rapporti di sub-affitto o di sub-concessione senza la relativa autorizzazione.

2° ESPERIMENTO D'ASTA

Vengono ammessi all'asta sia le imprese agricole ubicate nel comune di Tavernole sul mella che imprese agricole ubicate nel territorio della Valle Trompia e della Provincia di Brescia con le condizioni riportate sopra.

Art. 6 - TRATTATIVA PRIVATA

Le malghe non assegnate con i due esperimenti d'asta di cui sopra, potranno essere assegnate, successivamente, mediante trattativa privata a chi ne farà richiesta, partendo dal prezzo minimo stabilito nell'asta con offerta in aumento.

In caso di riscontrate difficoltà, l'affittuario potrà recedere dal contratto al termine del periodo di alpeggio o con una disdetta all'atto della firma del Verbale di riconsegna dell'Alpe, o farsi sostituire da un altro agricoltore che abbia tutti i requisiti validi come da regolamento, inviando una comunicazione scritta alla proprietà, fino al termine del contratto stipulato.

Nel caso di mancato caricamento dell'Alpeggio, a causa di motivati impedimenti, il canone d'affitto potrà essere concordato di volta in volta direttamente dalla Giunta Comunale con l'affittuario.

Art. 7 - CANONE D'AFFITTO

Il canone d'affitto viene fissato dalla Giunta Comunale e dovrà essere corrisposto annualmente per tutta la durata dell'affittanza.

Art. 8 - RIVALUTAZIONE CANONE

Il canone d'affitto, corrispondente a quello offerto dall'aggiudicatario, sarà soggetto alla rivalutazione sulla base del 100% dell'Indice Istat del costo della vita a partire dal secondo anno.

Art. 9 - DURATA DELL'AFFITTANZA

La durata dell'affittanza, per gli aggiudicatari, viene determinata in 6 (sei) anni.

Art. 10 - REVOCA DEL CONTRATTO

Nel caso di gravi inadempienze, il Comune può decidere la revoca del contratto. I casi previsti per tale revoca sono:



-
-
-
Qu
ris
Art
Tu
acc
Art
Ove
l'Er
all'
rinu
all'e
lasc
dell
E' fa
Art.
App.
affit
gior
d'aff
pres
dall'
La ca
defin
Art. 1
Stipu
mont
una p
si apr
Rilievi
svolgi
integr
Art. 15
Ogni
provve
fabbric
norme
Approv

- il mancato pagamento del canone;
- gravi carenze riscontrabili nella razionale coltivazione del fondo e nella gestione delle strutture e delle attrezzature dell'Alpe;
- instaurazione di rapporti di sub-affitto e sub-concessione senza la relativa autorizzazione;

Qualora il conduttore moroso o inadempiente sani tali pendenze entro 3 (tre) mesi dalla risoluzione del contratto, il Comune non darà luogo alla rescissione dello stesso;

Art. 11 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto d'affittanza, registrazione, nessuna esclusa ed accentuata, sono a carico del locatario.

Art. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATA SOTTOSCRIZIONE

Ove nel termine previsto l'aggiudicatario non si sia presentato alla stipulazione del contratto, l'Ente concedente avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e procedere all'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti. Il contratto conterrà espressa rinuncia dell'aggiudicatario ad ogni indennizzo per l'arredamento o quant'altro sia legato all'affitto, nel senso che, alla scadenza di ogni periodo annuale di pascolo, l'aggiudicatario dovrà lasciare completamente libero quanto dato in affitto, consegnando le chiavi al responsabile dell'Ente proprietario.

E' fatto divieto del tacito rinnovo.

Art. 13 – DEPOSITO CAUZIONALE

Approvato superiormente e reso esecutivo il verbale di aggiudicazione definitiva, il contratto di affittanza si intenderà perfetto per il Comune e gli aggiudicatari dovranno intervenire entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, alla stipulazione della regolare e formale scrittura di contratto d'affittanza, con l'obbligo di versare, prima della sua firma, presso il Tesoriere del Comune, la prescritta cauzione di garanzia, nella misura di una metà del canone annuo risultante dall'aggiudicazione.

La cauzione sarà restituita soltanto alla scadenza dell'affitto, dopo la riconsegna degli immobili, la definizione e la verifica dei rapporti contrattuali.

Art. 14 – CONSEGNA DEL PASCOLO

Stipulato e sottoscritto fra le parti il contratto d'affitto, si procederà alla consegna del pascolo montano, alla presenza di un delegato dal comune proprietario dell'alpe e dell'affittuario e/o di una persona di sua nomina che verrà avvisata per tempo. In ogni caso verrà effettuata prima che si apra la stagione dell'alpeggio.

Rilievi a cadenza annuale, verranno effettuati a cura dell'Ente proprietario per verificare il regolare svolgimento delle opere previste nel verbale di consegna e se il caso, con l'assenso del conduttore, integrate o modificate.

Art. 15 – RICONSEGNA DEL PASCOLO

Ogni anno, un delegato dal Comune, l'affittuario oppure una persona di sua nomina, provvederanno alla riconsegna del pascolo; in tale occasione verrà visionato lo stato d'uso dei fabbricati e del cotico, le eventuali opere di miglioramento realizzate, nonché tutte le restanti norme previste nel presente Capitolato.

Approvato il verbale di riconsegna e datovi regolare esecuzione verrà liberata la cauzione.



Art. 16 – MODALITA' DI PAGAMENTO

L'affittuario dovrà pagare il canone annuo al comune in due rate, la prima di metà canone, entro il 31 luglio e la seconda a conguaglio dell'intero canone entro l'10 novembre di ciascun anno fino a locazione finita; in corso di ritardo al pagamento incorrerà all'obbligo di pagare gli interessi di mora nella misura del 2,5%.

Art. 17 – GARANZIE

La locazione di intende fatta a rischio e pericolo dell'affittuario che è obbligato a passare sempre l'intero affitto senza riduzione per qualsiasi infortunio ordinario o straordinario. L'affittuario e' tenuto ad attivare una polizza assicurativa, per la responsabilità civile verso terzi con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Ente proprietario e dei propri dipendenti.

La proprietà è sollevata da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale conseguente allo svolgimento delle attività in malga da parte dell'affittuario o dei suoi dipendenti.

Art. 18 – CARICO PAGHE – DISCIPLINA DEL PASCOLO

Il carico totale dell'alpe pascoliva non dovrà superare il numero di paghe per ognuno indicato e precisamente:

Bovini da latte

- a) Stalletti : paghe n. 140
- b) Pontogna-Gale: paghe n. 120
- c) Pradalunga: paghe n. 60
- d) Corti: paghe n. 10
- e) Dosso: paghe n. 60
- f) Bovidori-Mattone-Mattoncino : paghe n. 100

Per tutti bovini non da latte le paghe vengono ridotte del 30% sul carico totale dell'alpe pascoliva

I suini dovranno essere rinchiusi nelle apposite porcilaie o in appositi recinti separati dai bovini.

Per quanto riguarda la disciplina del pascolo in bosco ed alla custodia dello stesso, si rimanda a quanto previsto dal Regolamento Regionale.

Art. 19 – REQUISITI IGENICO SANITARI

Il bestiame non potrà accedere al pascolo montano senza i requisiti certificati sanitari stabiliti dalla legge, ed in mancanza di questo sarà respinto e non ammesso all'alpeggio, le spese inerenti a tale oggetto, quando avesse a presentarsi il bisogno, saranno ad esclusivo carico dell'affittuario.

E' vietato monticare capi affetti da malattie contagiose di qualsiasi genere. Sviluppandosi tali malattie nel luogo il conduttore è obbligato a denunciarlo immediatamente al Sindaco e prestarsi subito a compiere regolarmente ciò che gli viene prescritto dall'Autorità sanitaria.

Le zone di stoccaggio e lavorazione del latte, dovranno tendere ad un adeguamento delle norme d'igiene vigenti.

Art. 20 – PERIODO DI MONTICAZIONE

Il periodo di monticazione è fissato in giorni 120 annui e potrà iniziarsi, di regola, con il giorno primo del mese di giugno di ogni anno, e concludersi l'ultimo giorno del mese di settembre, salvo l'applicazione di quanto predisposto da prescrizioni di Polizia Forestale della Provincia di Brescia, e comunque non oltre il 30 settembre.

I
I
S
C
C
E
S
I
A
A
n
ic
d
A
L'
al
cc
In
sv
ac
de
oc
Il
Du
ca
res
da
ani
E'
car
Art
Sull
unc

Art. 21 – SUB AFFITTO

E' vietato il sub-affitto delle malghe.

Art. 22 – MIGLIORIE DELL'ALPE

Dovranno essere fatti miglioramenti da eseguire a carico dell'affittuario nel periodo dell'intera affittanza, nei pascoli grassi ed attorno ai fabbricati.

L'affittuario dovrà migliorare e non deteriorare l'area pascoliva.

a) La ripulitura dei cespugli sarà fatta mediante estirpo dei cespugli stessi.

b) La ripulitura dei sassi (spietramento) avverrà mediante raccolta degli stessi che dovranno poi essere ammucchiati e portati possibilmente dove non vi è produzione erbosa.

Essi dovranno servire per la costruzione dei muri divisionali; potranno essere portati lungo il perimetro dei pascoli; e dove necessiterà si impiegheranno per costruzioni o per consolidare frane. Solo in casi eccezionali si faranno cumuli. Dopo lo spietramento e decespugliamento, la superficie deve essere abbondantemente cosparsa di letame.

d) Nei tratti infestati da flora ammoniacale l'affittuario dovrà praticare l'estirpamento delle radici eseguendo i lavori di trasformazione del terreno in prato, dovranno usarsi sementi appropriate.

Su tutta la superficie a flora ammoniacale si praticheranno ripetute falciature anticipate, onde impedire il rinnovamento di detta flora mediante seminazione naturale.

Art. 23 – (ONERI PER LA PROPRIETA')

Alla proprietà spetta il compito di realizzare miglioramenti, sistemazioni e interventi di manutenzione straordinaria dei fabbricati, della viabilità di accesso e opere di approvvigionamento idrico, salvo accordi presi con l'affittuario, oltre ad impegnarsi a destinare una quota dei proventi derivata dal canone d'affitto per migliorie della malga stessa.

Art. 24 – USO DEL PASCOLO IN BUONO STATO

L'affittuario è obbligato sempre a mantenere in buono stato di godimento i fabbricati, e mezzi di abbeveraggio (cisterne, abbeveratoi, fontane, pozze, ecc.) e qualunque altro manufatto in conformità alle consuetudini locali ed alle disposizioni del codice civile.

In particolare è fatto obbligo: il puntellamento dei tetti per prevenire i danni da neve, lo svuotamento e pulizia a fine stagione degli abbeveratoi ed il convogliamento dell'acqua degli acquedotti negli appositi scarichi per evitare i danni da gelo. Per danni indipendenti dalla volontà del conduttore come incendi, uragani, nubifragi, valanghe, il comune si farà carico delle spese occorrenti.

Il Comune si riserva di supplire, se crederà, a spese dell'affittuario medesimo.

Durante il periodo di monticazione l'affittuario è responsabile di tutti i danni che venissero cagionati agli stabili dati in affitto a meno che non ne indichi tempestivamente gli eventuali responsabili e non si provi la propria estraneità ai fatti. Tale responsabilità viene assunta dall'affittuario anche per tutte quelle persone che agiscono per suo conto, sia nella custodia degli animali che in qualsiasi altra circostanza.

E' assolutamente vietato alterare e rimuovere i termini, opere e/o siepi di confine o eventuali cartelli segnalatori presenti in malga.

Art. 25 – UTILIZZO DEL PASCOLO

Sull'alpe devono rimanere permanentemente dei custodi. Il custode, dovrà preoccuparsi di attuare uno sfruttamento razionale del cotico; ciò presuppone che la minor quantità possibile di foraggio



venga sciupata . A tale scopo, il pascolo dovrà essere suddiviso in sezioni predeterminate e calcolate in modo che soddisfino le esigenze nutritive del bestiame e non consentano residui o sciupi di pascolamento . I custodi inoltre devono anche evitare che il bestiame vada a pascolare sconfinando in terreni non assegnati alla malga.

Una zona scelta nella prossimità del fabbricato dovrà essere riservata per il pascolo delle mandrie nelle giornate piovose ed un'altra nei limiti del possibile potrà essere falciata per produrre fieno quale integratore della razione alimentare nei primi ed ultimi giorni della monticazione e dovrà servire di scorta per i giorni burrascosi quando non fosse possibile condurre il bestiame al pascolo, per il bestiame malato o deperito e per le vacche in gravidanza.

Qualora non esistessero strutture fisse per la delimitazione delle sezioni pascolive, l'affittuario dovrà provvedere a tale deficienza con recinzioni mobili elettrificate.

E' vietato utilizzare fili spinati, anche solo temporaneamente, per la delimitazione delle aree o per il contenimento del bestiame

Qualora esistano o si formino zone di pascolo eccessivamente povere nelle quali la cotica erbosa vada impoverendosi, sarà facoltà del Comune di imporre la sospensione dell'utilizzazione la quale potrà protrarsi per anni, senza alcun diritto, se la superficie non supera il 10 % della superficie del pascolo

Art. 26 – INADEMPIENZE

L'affittuario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute durante la monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente capitolato, sia per la violazione delle norme espresse dal richiamato Regolamento Regionale 23.02.93, n° 1 "Prescrizioni di massima e di polizia forestale valide per tutto il territorio della regione, di cui all'art. 25 della l. r. 22 dicembre 1989, n. 80".

Art. 27 – COMPUTO AMMENZE

Per le infrazioni alle norme prescritte dal presente capitolato d'affittanza, verrà applicata un'ammenda da stabilirsi di volta in volta dal Comune.

Nelle visite di ricognizione, annualmente compiute dal personale comunale dopo l'esercizio del pascolo, verranno conteggiate le eventuali penalità.

Art. 28 – NORME FORESTALI

Il legname necessario alla conduzione dell'Alpe, verrà assegnata nei limiti consentiti dal bosco presente e dall'eventuale Piano di Assestamento Forestale. Egli non potrà utilizzare altri prodotti forestali all'infuori di quelli assegnatigli e la concessione sarà gratuita

L'affittuario è ritenuto direttamente responsabile di qualsiasi danno, che potrà essere eventualmente arrecato alle piante radicate nei boschi situato entro i confini della malga, boschi che verranno regolarmente consegnati all'atto dell'affittanza. Il pascolo delle capre verrà regolato dalle disposizioni delle trascrizioni di massima e di polizia forestale vigenti in Provincia e sarà vietato nei boschi o cespugli e negli altri luoghi in cui venisse proibito dalle competenti autorità

Art. 29 – VENDITE DEL PASCOLO O DI SINGOLI APPEZZAMENTI RESCIZIONE DEL CONTRATTO

Se venisse deliberato di vendere o di livellare l'alpe affittata, alla fine di quell'anno di cui segue tale deliberazione, l'affittanza si intende da se denunciata per finita locazione con comunicazione che verrà inviata all'affittuario il quale potrà avere il diritto ad un compenso (totale o parziale del contratto) da valutare di volta in volta con l'amministrazione comunale.

In caso di vendita o di cessazione per altri usi di piccoli appezzamenti d'area pascoliva, qualora tali vendite o tali cessioni non superiori al 10% della superficie pascoliva, l'affittuario non avrà diritto ad alcun compenso o riduzione del canone di affitto, quando invece esse avessero a superare tali percentuali, il locatario avrà diritto ad un congruo indennizzo od ad una riduzione di canone.

Art. 30 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti aventi ad oggetto l'interpretazione ed applicazione del presente regolamento, saranno devolute all'Autorità Giudiziarie competente del Foro di Brescia

Art. 31 – CLAUSOLE PARTICOLARI

- a) in caso di presenza di capanni da caccia, l'affittuario della malga, dovrà nel periodo estivo dare la possibilità all'affittuario del capanno di accedere allo stesso per effettuare le relative manutenzioni; in oltre gli affittuari delle alpi non potranno proibire o rendere difficile l'esercizio della caccia stessa.
- b) nel caso la malga sia attraversata da una strada agro-silvo-pastorale, la stessa potrà essere utilizzata all'uso, da chi abbia avuto autorizzazione Comunale.

Art. 32 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non specificatamente contenuto nel presente regolamento, si fa riferimento al contratto, al capitolato d'affitto ed alle norme vigenti in materia.

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento .



Particella secondo il piano n°	INDICAZIONI SECONDO IL CATASTO							Superficie secondo il piano ha
	Comune censuario	Cultura	Particelle catastali interessate			Superficie ha		
			Fg.	Map.	Superficie ha			
CORTI	TAVERNOLE S/M	Pascolo	9	22	02.31.90	02.31.90	02.31.90	
PRADALONGA	TAVERNOLE S/M	Pascolo	9	5	95.15.80	16.00.00	16.00.00	
	"	Pascolo	9	19	08.28.90	08.28.90	08.28.90	
	"	Pascolo	9	22	03.88.00	03.88.00	03.88.00	
	"	Bosco misto	9	33	49.29.00	00.37.34	00.37.34	
	"	Incolto produttivo	14	1	00.52.30	00.52.30	00.52.30	
SEGABOL	TAVERNOLE S/M					29.06.54	29.06.54	
	"	Incolto produttivo	14	21	05.86.40	05.86.40	05.86.40	
	"	Bosco alto fusto	14	22	02.44.80	02.44.80	02.44.80	
STALLETTI		Incolto produttivo	14	32	00.14.60	00.14.60	00.14.60	
	TAVERNOLE S/M					08.45.80	08.45.80	
	"	Incolto produttivo	9	2	12.07.00	07.33.99	07.33.99	
	"	Incolto produttivo	9	3	08.31.40	04.89.06	04.89.06	
	"	Pascolo	9	24	22.08.20	20.16.62	20.16.62	
	"	Pascolo	9	26	01.68.90	01.68.90	01.68.90	
	"	Pascolo	9	27	07.20.00	07.20.00	07.20.00	
	"	Incolto sterile	9	30	01.53.10	01.53.10	01.53.10	
	"	Pascolo	9	34	05.62.30	05.62.30	05.62.30	
	"	Pascolo	9	35	01.04.00	01.04.00	01.04.00	
	"	Pascolo	9	36	84.44.40	84.44.40	84.44.40	
	"	Pascolo	9	37	01.81.60	01.81.60	01.81.60	
	"	Pascolo	9	38	01.60.50	01.60.50	01.60.50	
	"	Pascolo	9	34	01.03.30	01.03.30	01.03.30	
	"	Incolto produttivo	14			138.37.77	138.37.77	



PONTOGNA	60	TAVERNOLE S/M	Pascolo	5	95.15.80	79.15.80
		"	Pascolo	9 31	13.83.00	13.83.00
DOSSO	61	TAVERNOLE S/M	Pascolo	1 30	27.63.70	27.63.70
		"	Pascolo			27.63.70
BOVIDORI	62	TAVERNOLE S/M	Pascolo	1 22	03.72.10	03.72.10
		"	Pascolo	1 23	18.40.40	18.40.40
		"	Pascolo	1 37	05.40.60	05.40.60
MATTONE	63	TAVERNOLE S/M	Pascolo	1 12	33.26.20	33.26.20
		"	Pascolo	1 36	07.02.70	07.02.70
CASINA MARSA	64	TAVERNOLE S/M	Pascolo	1 18	36.12.80	36.12.80
		"	Pascolo	1 20	01.43.10	01.43.10
		"	Pascolo	1 38	02.43.20	02.43.20
GALE	65	PISOONE	Pascolo	25 1475	02.41.80	02.41.80
		"	Pascolo	25 1503	00.97.00	00.97.00
		"	Pascolo	25 1588	02.78.60	02.78.60
		"	Pascolo	25 1589	10.09.20	10.09.20
		"	Pascolo	25 1695	02.19.30	02.19.30

9113